



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351  
Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)  
Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)  
Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

## ALLE AZIENDE CLIENTI

Parma-Reggio Emilia, 31 ottobre 2018 – approfondimento 33-2018

### Oggetto: NOTE DI RETTIFICA CIGO/CIGS. DIFFERIMENTO DEI TERMINI E CHIARIMENTI INPS

L'INPS da qualche mese ha emesso note di rettifica in stato "bloccato" relative ai conguagli di cigo/cigs in regime di D.lgs 148/2015.

Ora l'Istituto, con il **Messaggio n. 3880 del 18/10/2018**, comunica il differimento dei termini di trasmissione alla procedura recupero crediti e fornisce qualche indicazione operativa.

In merito al differimento dei termini, l'Inps precisa che le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura recupero crediti dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.

L'Inps sostiene che la motivazione dell'invio delle note di rettifica è da ricondurre alla mancata applicazione delle indicazioni fornite dall'istituto stesso, in particolare con la circolare n. 9/2017. Ricordiamo che la circolare Inps 9/2017, che forniva le indicazioni operative sui conguagli e sul nuovo contributo addizionale.

Con il recente **Messaggio n. 3455/2018** l'INPS ricorda che sono state fornite indicazioni per monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni cig gestite con ticket, nonché per agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero generare differenze di importi.

A seguito del reinvio di uniemens per la sistemazione di errori, le operazioni di ricalcolo potrebbero generare nuove note di rettifica che dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.

### Chiarimenti sui criteri di calcolo dei conguagli e nuovi codici importo eccedenza CIGO - CIGS

Di seguito riportiamo i chiarimenti dell'Istituto in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale.

Per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate.

In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a "0" le ore conguagliate.

Il calcolo del tetto massimo è un importo corrispondente al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili.

Se l'importo dichiarato per tipologia di CIG è inferiore al tetto massimo la procedura considera esatto l'importo dichiarato.

Se l'importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale, ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice esclusivamente ad uso interno, per tipologia di CIG, avente il significato di "eccedenza CIG".

I codici istituiti per le diverse tipologie sono i seguenti:

DCGO	eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;
DCGS	eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;
DCGD	eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015.

I suddetti codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo a zero nella colonna dichiarato e l'eccedenza viene riportata nella colonna calcolato.

### **CIG ordinaria con Ticket ante D.lgs n.148/2015**

Con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso.

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo

Cordiali saluti.

**Labour Consulting Srltp**

RIPRODUZIONE VIETATA